



## *Il Ministro del turismo*

### DECRETO DI CONCESSIONE A VALERE SUL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CORRENTE

*“Contributo finalizzato alle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento Special Olympics Winter Games Torino 2025”*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, ai sensi dell’art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell’attrattività turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell’anno di riconoscimento del contributo economico;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 367 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui al comma 366, siano destinate a finalità quali la promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte (lettera b);

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante *“Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle*

*risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*", e in particolare gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante *"Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"*;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *"Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie"*, il quale, al comma 6, prevede che *"a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso"*;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8019 del 19 aprile 2023, recante *"Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° luglio 2022, n. 8462"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 3462 del 9 marzo, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, il quale prevede che *"la quota residua delle risorse del fondo di parte corrente non oggetto dell'atto di programmazione di cui al comma 1 è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021 ed è ripartita secondo i criteri di cui al medesimo comma 367 ed assegnata con uno o più decreti del Ministro del turismo"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato il Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 recante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"* convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15.12.2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 (suppl. ordinario n. 40) "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026";

VISTA la Tabella 16, di cui alla citata Legge n. 213/2023, ai sensi della quale il Fondo unico nazionale per il turismo è stato rifinanziato, per l'annualità 2024, con una dotazione pari a € 39.258.750,00 di parte corrente e con una dotazione pari a € 90.000.000,00 di conto capitale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2024, prot. n. 7306/24 del 11 marzo 2024, recante la gestione delle risorse economico-finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l'anno finanziario 2024, e la relativa identificazione dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 9406/24 del 28/03/2024, "*Decreto recante l'individuazione della quota dell'80% e del 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale da destinare alle Regioni e Province autonome e finanziate direttamente dal Ministero del turismo per l'annualità 2024*", registrato alla Corte dei conti in data 03/06/2024, al n. 972;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2 del citato decreto, recante "*Individuazione e ripartizione risorse di parte corrente*", ai sensi del quale "*in relazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 234/2021, è individuata, per l'annualità 2024, la quota pari al 20% delle risorse del Fondo, destinata alla realizzazione di interventi ed investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo, di importo pari a € 4.000.000,00*";

VISTO l'Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, biennio 2023 – 2024, aggiornamento annualità 2024, prot. n. 11289/24 del 17/04/2024, registrato alla Corte dei conti in data 23/05/2024 al numero 921, recante l'aggiornamento degli indirizzi politico – amministrativi individuati nell'Atto di programmazione per il biennio 2023-2024 volti alla assegnazione e ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2024 dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n. 213;

PRESO ATTO che è possibile assegnare, per l'anno 2024, un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, commi 366, e 367, lettera b, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sulla quota residua delle risorse del fondo di parte corrente non oggetto dell'atto di programmazione di cui al comma 1 ove destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021 e che la stessa è assegnata con uno o più decreti del Ministro del turismo;

PRESO ATTO, altresì, che tra le finalità del comma 367 citato si evincono quelle di promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte (lettera b);

VISTO l'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e il successivo comma 211 a sensi del quale sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022) è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della Fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 aprile 2024 al n. 1202, con cui si procede con il riparto delle somme disponibili per l'anno 2024 nel "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" tra cui vanno annoverate quelle finalizzate a sostenere la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale individuati con il predetto DPCM;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 2, del citato DPCM 11 aprile 2024, in cui figura tra gli eventi internazionali individuati anche l'evento "Special Olympics Winter Games Torino 2025" per il quale è stato previsto un finanziamento, a titolo di contributo, per l'importo di € 10.000.000,00 in favore della Fondazione;

CONSIDERATO che i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 si terranno a Torino dall'8 al 16 marzo 2025;

VISTA l'art.1 dell'atto costitutivo (repertorio n. 65.160, raccolta n. 26.314), secondo cui su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per lo Sport), della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità), del Comitato Italiano Paralimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Piemonte, e della Special Olympics Italia, è stato costituito in data 23 gennaio 2024, nella forma di Fondazione, il "Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025", con sede legale a Piazza Piemonte n. 1, Torino, con durata sino all'approvazione del Bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, successivamente alla conclusione dei Giochi e comunque fino all'integrale raggiungimento dello scopo;

CONSIDERATO che, in base all'art. 3 del predetto atto costitutivo, la Fondazione ha come scopo l'organizzazione, la gestione, la promozione e la comunicazione dei Giochi mondiali invernali "Special Olympics" del 2025, attivando eventuali sinergie con gli uffici della comunicazione della Regione Piemonte ed il reperimento delle risorse economiche necessarie a tal fine;

TENUTO CONTO che, ai sensi del sopracitato art. 3 dell'atto costitutivo, la Fondazione costituisce la sede di confronto e raccordo politico, strategico e funzionale fra i soggetti coinvolti al fine di assicurare il coordinamento delle molteplici attività dirette alla corretta organizzazione dei Giochi, nonché ogni altra attività ed iniziativa volta alla promozione e alla comunicazione di tale avvenimento sportivo;

VISTO il decreto del Ministro dello Sport, con il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale si dichiara l'intendimento di finanziare una serie di eventi sportivi di estrema rilevanza internazionale che si terranno sul territorio italiano, fra i quali figura lo Special Olympics Winter Games Torino 2025, per la somma di euro 10.000.000,00. Controparte: Fondazione;

VISTO il Piano Strategico del Turismo 2023-2027, su cui il 17 maggio 2023 hanno espresso parere favorevole le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e che è stato adottato formalmente dal Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2023;

CONSIDERATO che il Piano Strategico del Turismo 2023-2027 riconosce il ruolo del grande evento internazionale quale volano che porta con sé ragioni economiche, culturali e sociali che ne determinano l'assoluta rilevanza per il prospero sviluppo del territorio ospitante, soprattutto, in termini di legacy, ovvero, di eredità materiale e immateriale che su di esso si deposita;

CONSIDERATO che, in base al Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2023-2027, gli eventi sportivi rivestono un ruolo fondamentale, in quanto rappresentano offerte territoriali di esperienze turistiche nella prospettiva dell'intrattenimento e dello spettacolo, comportando significativi impatti economici per il sistema turistico locale, grazie alla presenza di atleti, accompagnatori e spettatori, e che gli eventi sportivi consentono di accrescere la notorietà e di migliorare l'immagine delle destinazioni ospitanti;

CONSIDERATO che, come richiamato, dal Piano Strategico, il turismo sportivo coinvolge diverse attività economiche di destinazione legate all'accoglienza, alle esperienze enogastronomiche, culturali e al tempo libero;

CONSIDERATA la consonanza dei Giochi mondiali invernali "Special Olympics" del 2025, con gli indirizzi contenuti nel Piano Strategico del Turismo 2023-2027, allorché il Piano mette in evidenza le ricadute che un grande evento può produrre in termini di impulso allo sviluppo del territorio ospitante;

VISTA la nota prot. 2838/24 del 30 gennaio 2024, con cui il Sig. Ministro di questo Dicastero, Sen. Daniela Garnero Santanché, al Ministro per lo Sport e i Giovani, dott. Andrea Abodi, ha manifestato la volontà di collaborare al compimento dell'importante percorso volto alla realizzazione degli Special Olympics World Winter Games 2025 che si terranno in Piemonte dal 5 al 17 marzo 2025, rappresentando il forte interesse del Ministero del turismo a partecipare alla Fondazione all'uopo istituita insieme al Dipartimento per lo Sport, al Dipartimento per le politiche delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al CONI, al CIP, alla Regione Piemonte e a Special Olympics Italia;

VISTO l'atto n. 37604, repertorio n. 59194, rubricato "Verbale della riunione del Comitato dei Partecipanti della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025" del

7 maggio 2024”, dal quale si evince che il Comitato dei Partecipanti della Fondazione ha deliberato di approvare l’ingresso nella Fondazione del Ministero del turismo, in qualità di partecipante;

VISTO l’allegato A all’atto n. 37604 rubricato “Statuto della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025”, dal quale si evince l’inclusione del Ministero ex art. 2 fra i soggetti Partecipanti alla Fondazione;

TENUTO CONTO del concomitante impegno economico degli altri soggetti partecipanti alla Fondazione;

RITENUTO necessario dover assegnare, in qualità di partecipante alla Fondazione, un contributo pari a euro 1.000.000,00 a titolo di contributo per la realizzazione dell’evento Special Olympics Winter Games Torino 2025, che si svolgerà a Torino dall’8 al 16 marzo 2025, con particolare riguardo alle attività di comunicazione, promozione e marketing correlate all’evento, le quali avverranno nell’anno 2024;

RITENUTO opportuno assegnare, per l’anno 2024, un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, commi 366, e 367, lettera b, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, in qualità di soggetto beneficiario, pari a € 1.000.000,00, a titolo di contributo parziale per la realizzazione dell’evento Special Olympics Winter Games Torino 2025;

VERIFICATO che l’evento si svolgerà a Torino dall’8 al 16 marzo 2025, e che esso è in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, commi 366 e, in particolare, dal comma 367, lettera b, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VERIFICATO che il contributo del Ministero in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, in qualità di soggetto beneficiario, pari a € 1.000.000,00, è da riconoscere a titolo di contributo parziale per la realizzazione dell’evento Special Olympics Winter Games Torino 2025 con particolare riguardo alle attività di comunicazione, promozione e marketing correlate all’evento, le quali avverranno nell’anno 2024;

VISTO il CUP riferito al progetto proposto: C79I24000520001;

CONSIDERATO che il combinato disposto degli artt. 2, comma 5, e 5 dello Statuto, stabilisce che i partecipanti, ivi incluso il Ministero del turismo, non partecipano al Fondo di Dotazione della Fondazione, che è costituito da quanto conferito da Special Olympics Italia, e che di contro i Partecipanti partecipano alla Fondazione esclusivamente per apportare le proprie conoscenze e competenze in ambito politico, tecnico, sportivo, amministrativo e istituzionale nell’organizzazione di manifestazioni sportive [...], e potranno sostenere economicamente l’evento tramite apposite convenzioni successive alla costituzione della Fondazione;

PRESO ATTO che il Ministero potrà sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell’evento Special Olympics Winter Games Torino 2025 tramite apposita convenzione da stipulare con il soggetto beneficiario nel rispetto delle sopracitate norme statutarie della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025;

## DECRETA

### Articolo 1

1. È assegnato, per l’anno 2024, un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, commi 366, e 367, lettera b, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, in qualità di soggetto beneficiario, pari a € 1.000.000,00, a titolo di contributo parziale per la realizzazione dell’evento Special Olympics Winter Games Torino 2025, che si svolgerà a Torino dall’8 al 16 marzo 2025, CUP: C79I24000520001, con particolare riguardo alle attività di comunicazione, promozione e marketing correlate all’evento, le quali avverranno nell’anno 2024.

## Articolo 2

1. Le risorse sono destinate al soggetto attuatore dell'intervento, la Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025.
2. La Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore dell'intervento, presenta al Ministero del turismo una relazione dettagliata dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, comprensiva del piano finanziario definitivo e del certificato di corretta esecuzione dell'intervento finanziato, rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.

## Articolo 3

1. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma procedurale, il Ministero del turismo può provvedere alla revoca del finanziamento erogato.

## Articolo 4

1. Il titolare pro tempore del Centro di Responsabilità amministrativa n. 7– Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo presso il quale il capitolo di spesa 2025, denominato “*Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente*”, pg 1, è in gestione, provvederà a stipulare la convenzione avente ad oggetto la definizione delle modalità di assegnazione in favore della Fondazione del contributo di cui all'articolo 1 del presente Decreto, da riconoscere a titolo di contributo parziale alle spese derivanti dalla realizzazione, a cura della Fondazione medesima, dell'evento denominato Special Olympics Winter Games Torino 2025 che si svolgerà a Torino dall'8 al 16 marzo 2025;
2. Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verranno disposti l'approvazione della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, e l'impegno contabile in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato “*Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente*”, pg 1, CDR 7 nello stato di previsione della spesa del Ministero – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, E.F.2024.
3. Il trasferimento delle risorse avverrà nel rispetto delle modalità di erogazione definite dalle Parti tramite la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.

*Il presente Decreto è trasmesso agli organi di controllo.*

IL MINISTRO DEL TURISMO

Sen. Daniela Garnero Santanché